

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'articolo 372- <i>bis</i> del codice penale, concernente il reato di depistaggio. Nuovo testo C. 559 Bolognesi (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8

SEDE REFERENTE:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
ALLEGATO 3 (<i>Subemendamenti agli emendamenti del relatore 3.84, 9.74 e 40.25 e del Governo 32.39 e 39.43 – Nuovi emendamenti del Governo</i>)	23
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	33

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 luglio 2014. – Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.25.

Introduzione dell'articolo 372-*bis* del codice penale, concernente il reato di depistaggio.

Nuovo testo C. 559 Bolognesi.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in esame facendo presente che l'articolo unico dello

stesso, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione Giustizia, introduce nel codice penale la nuova fattispecie delittuosa di «depistaggio e inquinamento processuale», riscrivendo l'articolo 375 del codice, oggi relativo alle circostanze che aggravano alcuni delitti contro l'amministrazione della giustizia. Le aggravanti sono invece collocate nel nuovo articolo 384-*ter* del codice. Attualmente il codice penale prevede reati che perseguono un obiettivo simile – indirizzare su una falsa pista le indagini penali svolte dall'autorità giudiziaria – come la falsa testimonianza, la calunnia e l'autocalunnia, il favoreggiamento, il falso ideologico, le false informazioni al pubblico ministero. Si tratta – come per il depistaggio – di comportamenti, anche omissivi, volti con diverse modalità ad ostacolare l'acquisizione della prova o l'accertamento dei fatti nel pro-

cesso penale. L'articolo 1, comma 1, del provvedimento sostituisce l'articolo 375 del codice penale per punire con la reclusione da 2 a 8 anni chiunque compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale: mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato; distruggere, sopprimere, occultare o rendere inservibili, anche in parte, elementi di prova o elementi comunque utili alla scoperta di un reato o al suo accertamento; formare o alterare artificiosamente, anche in parte, elementi di prova o elementi comunque utili alla scoperta di un reato o al suo accertamento. In ordine alla formulazione del testo si sottolinea il carattere arcaico dell'uso del verbo « immutare » al numero 1) del nuovo articolo 375 c.p. Peraltro, tale verbo è già utilizzato dal c.p., ad esempio all'articolo 374. Il comma 2 abroga nell'ambito del processo penale la fattispecie di frode processuale (articolo 374, secondo comma), in qualche modo assorbita dalla previsione del nuovo articolo 375 c.p. Residuano pertanto nell'articolo 374 le sole ipotesi di frode nel processo civile e nel processo amministrativo. Il comma 2-bis prevede che alla condanna per il delitto di depistaggio e inquinamento processuale consegua, in caso di reclusione superiore a 3 anni, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il comma 3 introduce l'articolo 384-ter nel codice penale e vi colloca le circostanze che aggravano alcuni delitti contro l'amministrazione della giustizia, riprendendo nella prima parte l'attuale formulazione dell'articolo 375 c.p. In particolare, in base al primo comma, quando la commissione dei delitti di false informazioni al PM (articolo 371-bis), false dichiarazioni al difensore (articolo 371-ter), falsa testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), frode processuale (articolo 374) e depistaggio (nuovo articolo 375) comporti la pronuncia di una sentenza di condanna alla reclusione (evidentemente a danno di un terzo) il legislatore prevede un aggravio

di pena per colui che ha ostacolato l'amministrazione della giustizia. La pena da applicare è così determinata: – reclusione da 3 a 8 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione fino a 5 anni; – reclusione da 4 a 12 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione superiore a 5 anni; – reclusione da 6 a 20 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è all'ergastolo. Rileva che il richiamo all'articolo 374, contenuto nel primo comma dell'articolo 384-ter, pare privo di effetti; infatti, con l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 374, relativo alla frode nel processo penale, residua in tale articolo la sola frode nel processo civile e amministrativo. Pertanto, dalla condotta di frode processuale nel processo civile e amministrativo ex articolo 374 non può derivare una condanna alla reclusione a carico di terzi. Il secondo comma prevede un aumento della pena da un terzo alla metà quando alcuni delitti contro l'amministrazione della giustizia sono commessi: da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni; in relazione a procedimenti penali relativi ad associazioni sovversive (articolo 270 c.p.), associazioni terroristiche (articolo 270-bis c.p.), attentato contro il Presidente della Repubblica (articolo 276 c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (articolo 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (articolo 280-bis c.p.), attentato contro la Costituzione (articolo 283 c.p.), insurrezione armata (articolo 284 c.p.), devastazione, saccheggio e strage (articolo 285 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (articolo 289-bis c.p.), banda armata (articolo 306 c.p.), mafia (articoli 416-bis e 416-ter c.p.), strage (articolo 422 c.p.), associazioni segrete (articolo 2 della legge n. 17 del 1982), traffico internazionale di armi e materiale nucleare, chimico o biologico. Queste ultime aggravanti operano sulle pene previste per i delitti di simulazione di reato (articolo 367 c.p.), calunnia (articolo 368 c.p.), autocalunnia (arti-

colo 369 c.p.), false informazioni al PM (articolo 371-*bis*), false dichiarazioni al difensore (articolo 371-*ter*), falsa testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), frode processuale (articolo 374), depistaggio (nuovo articolo 375), intralcio alla giustizia (articolo 377 c.p.) e induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-*bis* c.p.). Se le circostanze concorrono, la pena è aumentata dalla metà fino al doppio. A mero titolo di esempio, il delitto di calunnia commesso da un pubblico ufficiale in relazione a un procedimento penale per associazione mafiosa, la cui pena base è la reclusione da 2 a 6 anni, con l'applicazione di quest'ultima aggravante potrebbe essere punito con la reclusione fino a 18 anni (pena massima base aumentata del doppio). Infine, il comma 4 del provvedimento modifica la disciplina della prescrizione del reato prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per il delitto di depistaggio e inquinamento processuale aggravato. La proposta di legge originaria, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento introduce una nuova fattispecie di reato e novella il codice penale. Ciò giustifica l'intervento con legge statale, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l) – ordinamento civile e penale – della Costituzione.

Sul rispetto degli altri principi costituzionali, segnala che pare utile valutare sotto il profilo della ragionevolezza il contenuto del nuovo articolo 384-*ter*, primo comma, c.p.

Osserva che tale disposizione individua pene aggravate identiche in relazione a diverse fattispecie di delitto, ciascuna delle quali presenta una pena base – e dunque una gravità – articolo 384-*ter* c.p. Ad esempio, sono ricondotte alla pena aggravata della reclusione da 3 a 8 anni tanto il delitto di false dichiarazioni al difensore (articolo 371-*ter*, pena base massima di 4 anni) quanto il delitto di depistaggio (articolo 375, pena base massima di 8 anni).

In relazione al nuovo articolo 375 c.p. (depistaggio) si osserva altresì che la prima delle circostanze aggravanti comporta – nell'ipotesi meno grave – il solo aumento della reclusione nel minimo, mentre la pena massima è identica alla fattispecie base (8 anni).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (*vedi allegato 1*). La prima finalizzata a chiedere alla Commissione di merito di valutare assai attentamente il nuovo articolo 384-*ter*, primo comma, del codice penale – introdotto dall'articolo 1, comma 3, della proposta di legge – che individua pene aggravate identiche in relazione a diverse fattispecie di delitto, ciascuna delle quali presenta una pena base diversa, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità tra offesa e sanzione (sentenze della Corte costituzionale n. 409 del 1989, n. 341 del 1994 e n. 394 del 2006).

La seconda mirata a sollecitare, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità tra offesa e sanzione, che la Commissione di merito valuti altresì con molta attenzione la prima delle circostanze aggravanti prevista dal nuovo articolo 384-*ter*, primo comma, che comporta – nell'ipotesi meno grave – il solo aumento della pena minima, mentre la pena massima è identica alla fattispecie base (8 anni). La terza mirata a chiedere che la Commissione di merito valuti attentamente l'opportunità di espungere dal nuovo articolo 384-*ter* c.p. il richiamo all'articolo 374, alla luce di quanto evidenziato in premessa.

Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede al relatore di riformulare il parere sostituendo all'osservazione n. 1 la parola « assai » con la seguente « molto ».

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, riformula la sua proposta di parere accogliendo l'osservazione del collega Bragantini.

La Commissione approva la proposta di parere come riformulato dal presidente (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 24 luglio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti e il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Roberto Reggi.

La seduta comincia alle 20.30.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta notturna del 23 luglio 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che il Governo ha presentato le proposte emendative 23.024 e 37.020 sulle quali la Presidenza si riserva di effettuare la valutazione di ammissibilità.

Comunica inoltre che il relatore Fiano ha ritirato l'emendamento 21.42 e il deputato Lenzi ha ritirato gli emendamenti 1.45 e 1.47.

Comunica che il deputato Balduzzi sottoscrive l'emendamento 4.45 Tinagli e che

i deputati Centemero e Palmieri sottoscrivono gli articoli aggiuntivi Ghizzoni 1.08 e Palese 1.02, il deputato Miotto sottoscrive l'emendamento Rosato 7.31 (nuova formulazione).

Avvisa infine che è pervenuto il parere della V Commissione.

Avverte altresì che si procederà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, sulle quali relatore e Governo hanno espresso i rispettivi pareri nella seduta di ieri.

Constata, quindi, l'assenza del presentatore dell'emendamento Latronico 4.39: si intende vi abbia rinunciato.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive gli emendamenti Crimi 4.5 e 4.6 e li ritira.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Polverini 4.74 e chiede che sia posto in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Polverini 4.74 e approva gli identici emendamenti Di Salvo 4.18, Martelli 4.31 e Airaudo 4.92 (*vedi allegato 4*).

Dorina BIANCHI (NCD) ritira il suo emendamento 4.73.

La Commissione respinge l'emendamento Kronbichler 4.93.

Dorina BIANCHI (NCD) ritira l'emendamento Pagano 4.81, di cui è cofirmataria.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira l'emendamento Brunetta 4.42, di cui è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cozzolino 4.47 e approva l'emendamento Centemero 4.41 (*vedi allegato 4*).

Dorina BIANCHI (NCD) ritira il suo emendamento 4.91.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Calabrò 4.10 e Dorina Bianchi 4.85.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, chiede che si proceda all'accantonamento degli identici emendamenti Borghi 4.35 e De Menech 4.59, al fine di approfondire la tematica oggetto delle predette proposte emendative.

La Commissione acconsente.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive l'emendamento Crimi 4.4 e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Placido 4.94, Cozzolino 4.48 e Polverini 4.70, sottoscritto dal deputato Palese.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira l'emendamento Brunetta 4.40, di cui è cofirmataria.

Anna GIACOBBE (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 4.26, illustrata dal relatore nella seduta di ieri, in fase di espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Giacobbe 4.26, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Giacobbe 4.26 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Giacobbe 4.26, come riformulato, si intendono preclusi gli emendamenti Airaudo 4.95, gli identici emendamenti Di Salvo 4.17 e Miccoli 4.28, gli identici emendamenti Giacobbe 4.25 e Polverini 4.76, gli emendamenti Polverini 4.69 e 4.68, Matteo Bragantini 4.9 e Di Salvo 4.15.

Matteo BRAGANTINI (LNA), pur consapevole del fatto che il suo emendamento 4.9 risulta precluso, come ricordato dal presidente Sisto, ne illustra comunque la ratio, ritenendo che il relatore potrebbe tenerne conto, nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Barbara POLLASTRINI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Martelli 4.29, di cui è cofirmataria, avanzata dal relatore nella seduta di ieri.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Martelli 4.29, come riformulato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Martelli 4.29 (*Nuova formulazione*) e Di Salvo 4.16 (*vedi allegato 4*).

Celeste COSTANTINO (SEL) chiede al relatore e al governo un ripensamento circa il parere espresso sull'emendamento Placido 4.96.

Emanuele FIANO (PD) relatore, ritiene che, a seguito dell'approvazione Martelli 4.29, come riformulato, dovrebbero considerarsi accolte le ragioni alla base dell'emendamento Placido 4.96.

La Commissione respinge l'emendamento Placido 4.96.

Barbara POLLASTRINI (PD) ritira l'emendamento Giacobbe 4.32, di cui è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Airaudo 4.97, Ciprini 4.65, Tinagli 4.46 e 4.79.

Renato BALDUZZI (SCpI) sottoscrive l'emendamento Tinagli 4.45, accogliendone la proposta di riformulazione avanzata dal relatore nella seduta di ieri.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Tinagli 4.45, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Tinagli 4.45 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Tinagli 4.45, come riformulato, risultano assorbiti gli emendamenti Ciprini 4.53 e 4.55.

Ettore ROSATO (PD) ritira il suo emendamento 4.57.

Antonio LEONE (NCD) ritira il suo emendamento 4.60.

Marialuisa GNECCHI (PD) ritira l'emendamento 4.24, di cui è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Kronbichler 4.98, Di Salvo 4.14, gli identici emendamenti Di Salvo 4.13 e Airaudò 4.99, nonché gli identici emendamenti Centemero 4.44, Dorina Bianchi 4.63 e Leone 4.61 e gli emendamenti Cozzolino 4.49, Di Salvo 4.12 e Kronbichler 4.100. Approva, quindi l'emendamento De Menech 4.58 (*vedi allegato 4*).

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira i suoi emendamenti 4.7 e 4.8.

Tiziana CIPRINI (M5S) illustra il suo emendamento 4.54, chiedendo al relatore e al governo un ripensamento del parere espresso.

Davide TRIPIEDI (M5S), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Ciprini 4.54, ne raccomanda l'approvazione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, fa presente che l'emendamento in oggetto presenta problemi attinenti alla copertura finanziaria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 4.54, Placido 4.101 e Di Salvo 4.19.

Anna GIACOBBE (PD) ritira l'emendamento 4.34 di cui è cofirmataria.

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo emendamento 4.37.

La Commissione, respinge l'emendamento Cominardi 4.66.

Tiziana CIPRINI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 4.51, avanzata dal relatore nella seduta di ieri, a condizione di riferirla al comma 1-*ter*, mantenendo pertanto inalterato il comma 1-*bis* del predetto emendamento, in quanto non confluito nell'ipotesi di riformulazione. Chiede, pertanto, se sia possibile procedere alla votazione per parti separate.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, in assenza di obiezioni, accoglie la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento Ciprini 4.51.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime parere contrario sul comma 1-*bis* dell'emendamento Ciprini 4.51.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge il comma 1-*bis* dell'emendamento Ciprini 4.51.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sul comma 1-*ter* dell'emendamento Ciprini 4.51, come riformulato.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva il comma 1-*ter* dell'emendamento Ciprini 4.51, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Elena CENTEMERO (FI-PdL) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 4.2, illustrata dal relatore nella seduta di ieri.

Emanuele COZZOLINO (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 4.50, illustrata dal relatore nella seduta di ieri.

Maria COSCIA (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 4.83, illustrata dal relatore nella seduta di ieri.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Centemero 4.2, Cozzolino 4.50 e Coscia 4.83, come riformulati.

La Commissione approva gli identici emendamenti Centemero 4.2, Cozzolino 4.50 e Coscia 4.83, come riformulati (*vedi allegato 4*).

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 4.1.

Antonio LEONE (NCD) ritira il suo emendamento 4.71 e l'emendamento Pagano 4.84, dopo averlo sottoscritto.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Mottola 4.33 e lo ritira.

Giuseppe LAURICELLA (PD) ritira il suo emendamento 4.20.

Dorina BIANCHI (NCD) ritira il suo emendamento 4.67.

Giuseppe LAURICELLA (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.23, volto a sopperire alle gravi carenze di personale dagli uffici giudiziari, consentendo, come richiesto dallo stesso ministero della giustizia, il passaggio verso tale amministrazione del personale in soprannumero degli enti locali.

Il ministro Maria Anna MADIA fa presente che l'esigenza sollevata dal deputato Lauricella è già contemplata dall'articolo 4, comma 1, capoverso 2.3, del decreto-legge, che si pone proprio l'esigenza di

sbocciare le situazioni di carenza di organico degli uffici giudiziari.

Giuseppe LAURICELLA (PD) osserva che l'articolo 4, capoverso comma 2.3, non fa alcun riferimento ai dipendenti degli enti locali.

Il ministro Maria Anna MADIA fa presente che la mobilità dei dipendenti degli enti locali era stata prevista da una norma introdotta dal Governo Letta, ma dagli enti locali non ci sono stati spostamenti, e sottolinea che la disposizione dell'articolo 4 di cui si parla risolve i problemi.

Giuseppe LAURICELLA (PD) ritira il suo emendamento 4.23.

Roberto GIACHETTI (PD) chiede al relatore e al Governo di rivedere il parere contrario espresso sul suo emendamento 4.3, la cui finalità è quella di impiegare utilmente il personale, che attualmente è senza mansione, di cui si parla nell'emendamento stesso. Sottolinea che l'emendamento non comporta costi, ma anzi risparmi.

Matteo BRAGANTINI (LNA) interviene a sostegno dell'emendamento Giachetti 4.3, che si prefigge lo scopo di consentire il migliore utilizzo di dipendenti pubblici già assunti e formati, senza oneri aggiuntivi di spesa, ma anzi con risparmio. Sottoscrive l'emendamento in questione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto che l'emendamento Giachetti 4.3 viene sottoscritto anche dai deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle, dalla deputata Dorina Bianchi, dal deputato Leone e dal deputato Quaranta.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, chiede l'accantonamento dell'emendamento Giachetti 4.3.

La Commissione acconsente e, quindi, respinge l'emendamento Ciprini 4.64.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Pagano 4.82 e Fragomeli 4.86 vengono ritirati dai presentatori. Constata quindi l'assenza dei presentatori dell'emendamento Di Lello 4.56, si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Placido 4.102.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto che gli identici emendamenti Lodolini 4.22 e Squeri 4.27 vengono ritirati dai presentatori. Constata quindi l'assenza del presentatore dell'emendamento Pagano 4.38, si intende vi abbia rinunciato. Prende altresì atto che gli emendamenti Centemero 4.43, gli identici Gasparini 4.11, Giulietti 4.21, Squeri 4.30 e Guerra 4.90 vengono ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Nesci 4.78.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Piso 4.89, si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte quindi che, su richiesta del relatore, la Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Emanuele FIANO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti Caruso 7.23, Polverini 7.45, Baruffi 7.14, Leone 7.33, De Girolamo 7.44, Chimienti 7.40 e 7.41, Plangger 7.7, sugli identici Carrescia 7.3, Di Salvo 7.11, Albanella 7.15 e Airaudo 7.51, sugli emendamenti Gnecchi 7.16, Rosato 7.30, Molteni 7.10, sugli identici Caruso 7.22 e Gianni Farina 7.50, sugli emendamenti Di Lello 7.32, Carrescia 7.4, Dell'Aringa 7.13, sugli identici Iacono 7.17 e Pagano 7.47.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Rosato 7.31, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Rosato 7.24, Tacconi 7.1 e La Russa 7.25.

Esprime parere contrario sul subemendamento Matteo Bragantini 0.7.53.1 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.53.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Plangger 7.8, De Girolamo 7.43, Migliore 7.6, per la parte ammissibile, D'Alia 7.20, Iacono 7.18 e Pagano 7.48.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Dell'Aringa 7.12.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Cirielli 7.5, Catanoso 7.9, sugli identici Centemero 7.27 e Pizzolante 7.49, sugli emendamenti Sandra Savino 7.26 e Dorina Bianchi 7.46, nonché sugli emendamenti Molteni 7.52 e Cominardi 7.39.

Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede al relatore di rivedere il parere contrario espresso sull'emendamento Molteni 7.52, di cui è cofirmatario. Trattandosi infatti di un emendamento di contenuto analogo all'emendamento Rosato 7.31, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole, a condizione che lo stesso sia riformulato, sarebbe corretto che una proposta di riformulazione fosse rivolta anche a lui.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, dopo aver rilevato che gli emendamenti Molteni 7.52 e Rosato 7.31 presentano qualche differenza, modifica il parere reso sul primo dei due emendamenti, invitando i relatori a riformularlo negli stessi termini da lui indicati per il secondo.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Caruso 7.23, si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Polverini 7.45.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Baruffi 7.14, Leone 7.33 e De Girolamo 7.44 vengono ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Chimienti 7.40 e 7.41.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Plangger 7.7, Carrescia 7.3 e Albanella 7.15 vengono ritirati dai presentatori.

Titti DI SALVO (Misto-LED), intervenendo sul suo emendamento 7.11, chiede al Governo come intenda distinguere, nell'ambito della previsione di cui all'articolo 7, comma 1, tra permessi sindacali e permessi per RSU.

Il ministro Maria Anna MADIA risponde che la disposizione di cui all'articolo 7 interviene soltanto sui permessi contingentati e i permessi per RSU non lo sono.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Di Salvo 7.11 e Airaudo 7.51.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Gnechi 7.16 e Rosato 7.30 vengono ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 7.10.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Caruso 7.22, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Gianni Farina 7.50.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Di Lello 7.32 e Pagano 7.47, si intende vi abbiano rinunciato. Prende quindi atto che gli emendamenti Carrescia 7.4, Dell'Aringa 7.13 e Iacono 7.17 vengono ritirati.

La Commissione respinge l'emendamento Pagano 7.47.

Ettore ROSATO (PD) riformula il suo emendamento 7.31 nei termini indicati dal relatore.

Matteo BRAGANTINI (LNA) riformula l'emendamento Molteni 7.52, di cui è cofirmatario, nei termini indicati dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Rosato 7.31 (*nuova formulazione*) e Molteni 7.52 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'emendamento Rosato 7.24 è da considerarsi assorbito in seguito all'approvazione degli emendamenti 7.31 Rosato e 7.52 Molteni come riformulati.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Tacconi 7.1 e La Russa 7.25, s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Matteo Bragantini 0.7.53.1 e approva l'emendamento del relatore 7.53 (*vedi allegato 4*).

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento 7.8 di cui è primo firmatario.

Antonio LEONE (NCD) sottoscrive l'emendamento De Girolamo 7.45 e lo ritira.

La Commissione respinge la parte ammissibile dell'emendamento Migliore 7.6.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento D'Alia 7.20, s'intende vi abbia rinunciato.

Federica DIENI (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento D'Alia 7.20.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che è possibile fare proprio solo

un emendamento ritirato e non uno dichiarato decaduto.

Emanuele COZZOLINO (M5S) rileva che in precedenti occasioni emendamenti di deputati del suo gruppo dichiarati decaduti sono stati fatti propri da altri deputati.

Federica DIENI (M5S) concorda con il collega Cozzolino.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, osserva che anche qualora ciò fosse accaduto, non costituisce precedente perché non conforme alla prassi prevalente.

Roberta LOMBARDI (M5S) rileva che spesso i precedenti vengono usati in modo strumentale per coprire violazioni delle disposizioni regolamentari. Ricorda inoltre che, in sede di approvazione del bilancio della Camera, era stato accolto un ordine del giorno per mettere a disposizione di tutti i deputati il « prassario ».

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, conferma che l'emendamento D'Alia 7.20 è decaduto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iacono 7.18 e Pagano 7.48 e approva l'emendamento Dell'Aringa 7.12 (*vedi allegato 4*). Respinge gli emendamenti Cirielli 7.5 e Catanoso 7.9.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira l'emendamento 7.27 di cui è prima firmataria.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pizzolante 7.49: s'intende vi abbia rinunciato.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Sandra Savino 7.26 e lo ritira.

Dorina BIANCHI (NCD) ritira l'emendamento 7.46 di cui è prima firmataria e

preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

La Commissione respinge l'emendamento Cominardi 7.39.

Marialuisa GNECCHI (PD) osserva che sarebbe voluta intervenire sull'emendamento Baruffi 7.14 che però è stato ritirato. La questione che le interessa porre all'attenzione del Governo è relativa alle parti della contrattazione sindacale per cui, a norma, ad esempio dello Statuto dei lavoratori, non è previsto il contingentamento dei permessi. Chiede al Ministro Madia se è prevista qualche circolare in proposito.

Il Ministro Maria Anna MADIA risponde affermativamente al quesito dell'onorevole Gneccchi e si impegna ad accogliere in Aula un eventuale ordine del giorno.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che il Governo ha presentato le proposte emendative 3.85 e 21.03 di cui si riserva di valutare l'ammissibilità.

Emanuele FIANO (PD) *relatore*, formula i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 14. Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Ghizzoni 14.9 e Gelmini 14.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 14.12 se riformulato nei termini indicati in allegato. Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Pagano 14.16, Iacono 14.3 e 14.2, Vacca 14.11, 14.14, 14.10 e 14.13 e Giorgis 14.15. Esprime parere favorevole sull'emendamento Gelmini 14.5. Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Chimienti 14.04, Ciprini 14.05 e Chimienti 14.03.

Il Ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Manuela GHIZZONI (PD) ritira l'emendamento 14.1 di cui è prima firmataria.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Gelmini 14.5.

La Commissione respinge l'emendamento Gelmini 14.5.

Manuela GHIZZONI (PD), in qualità di prima firmataria, accetta la riformulazione dell'emendamento 14.12

Il Ministro Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Ghizzoni 14.12.

La Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 14.12 (nuova formulazione) (vedi allegato 4).

Antonio LEONE (NCD) sottoscrive l'emendamento Pagano 14.16 e lo ritira.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive gli emendamenti Iacono 14.3 e 14.2 e li ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Vacca 14.11

Gianluca VACCA (M5S) ritira l'emendamento 14.14 di cui è primo firmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vacca 14.10 e 14.13.

Andrea GIORGIS (PD) nell'annunciare il ritiro dell'emendamento 14.15 di cui è primo firmatario, sottolinea che la *ratio* dell'emendamento è quella di salvaguardare quei ricercatori per i quali la versione originale del testo del decreto aveva sospeso i concorsi. L'approvazione dell'emendamento ha ripristinato una data certa per l'indizione dei concorsi e, quindi, può ritenersi soddisfatto. Osserva, però, che esistono ricercatori che avrebbero dovuto partecipare al concorso del 2014 per diventare professori di seconda fascia e che non possono farlo, dato che la prima finestra utile è il 2015. Invita il Governo a trovare una soluzione.

La Commissione approva l'emendamento Gelmini 14.5 (vedi allegato 4).

Claudio COMINARDI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Chimienti 14.04 chiede al Governo le ragioni del parere contrario espresso sul medesimo.

Il Ministro Maria Anna MADIA conferma il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Chimienti 14.04.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, nel confermare il suo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Chimienti 14.04, fa presente che tale proposta emendativa reca una copertura finanziaria non utilizzabile a regime.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Chimienti 14.04.

Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 14.05, ne illustra la finalità volta a sbloccare le retribuzioni del pubblico impiego e chiede al relatore le ragioni del parere contrario espresso sulla proposta emendativa.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, conferma il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ciprini 14.05.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ciprini 14.05 e Chimienti 14.03.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, il presentatore dell'emendamento Vargiu 15.9 ed esprime parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato, sull'emendamento Crimi 15.4. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Vacca 15.10, Palese 15.6 nonché degli identici emendamenti Iacono 15.3 e Pagano 15.12 e sugli identici emendamenti Roberta Agostini 15.17, Gigli 15.5, Centemero 15.7, Palma 15.8 e Migliore 15.2.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario i presentatori degli emendamenti Kronbichler 15.14, D'Uva 15.11, Nicchi 15.15 e 15.16 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 15.1 nonché invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario i presentatori dell'emendamento Centemero 15.13.

Il Ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Vargiu 15.9; si intende vi abbia rinunciato.

Francesco D'UVA (M5S) sottoscrive l'emendamento Crimì 15.4.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Crimì 15.4, ribadisce il suo parere favorevole purché riformulato nei termini riportati in allegato.

Filippo CRIMÌ (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento avanzata dal relatore.

Il Ministro Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Crimì 15.4 come riformulato.

Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Crimì 15.4, non condivide la proposta di riformulazione del relatore e sottolineando che sullo stesso tema ha presentato l'emendamento 15.6 ne raccomanda l'approvazione anche al fine di evitare un danno a chi frequenta i corsi di specializzazione.

Filippo CRIMÌ (PD) evidenzia che la riformulazione proposta dal relatore del suo emendamento 15.4 permette di ricordare le scuole senza creare problemi al percorso di apprendimento dei ragazzi nonché al tirocinio.

Rocco PALESE (FI-PdL) evidenzia l'importanza di prevedere una norma di sal-

vaguardia che nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale possa evitare l'insorgere di contenzioso.

Donata LENZI (PD) ricorda che il Governo ha garantito l'emanazione del decreto ministeriale per la riduzione della durata dei corsi di formazione specialistica per i medici entro l'anno.

Francesco D'UVA (M5S) ribadisce la posizione favorevole del suo gruppo sulla proposta emendativa Crimì 15.4 pur sottolineando che la riformulazione proposta dal relatore potrebbe causare ricorsi giurisdizionali.

Andrea GIORGIS (PD) evidenzia che la riformulazione dell'emendamento Crimì 15.4 muove dalla piena fiducia riposta nel Governo nell'intenzione di emanare le norme attuative entro l'anno.

Renato BALDUZZI (SCpI) intervenendo sull'emendamento Crimì 15.4 fa presente di condividere la proposta di riformulazione presentata dal relatore perché non prevede la clausola di salvaguardia.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene inaccettabile che la mancata adozione di un provvedimento ministeriale comporti un danno per alcuni cittadini. Se ci sono persone che hanno subito un danno per un inadempimento della pubblica amministrazione, è necessario che a questa situazione sia posto rimedio. Dal momento che non è certo quando il Governo interverrà, è preferibile prevedere una norma di salvaguardia che stabilisca termini certi, per evitare il contenzioso.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, chiede al Governo di chiarire quale sia la differenza tra l'emendamento in esame e la proposta di riformulazione.

Il sottosegretario Roberto REGGI chiarisce che la riformulazione prevede la doppia opzione per gli specializzandi del quarto anno.

Filippo CRIMÌ (PD) evidenzia che la riformulazione proposta permette agli specializzandi del quarto anno di scegliere. Aggiunge che il Governo si è impegnato a emanare il decreto entro il 28 febbraio prossimo. Ritiene pertanto che non occorra alcuna clausola di salvaguardia.

La Commissione approva l'emendamento Crimì 15.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che risultano così assorbiti gli emendamenti Vacca 15.10 e Palese 15.6. Quindi constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Iacono 15.3, Pagano 15.12, Gigli 15.5 e Palma 15.8; si intende vi abbiano rinunciato. Prende atto che gli emendamenti Roberta Agostini 15.17 e Centemero 15.7, identici tra loro e a quelli già menzionati, vengono ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Migliore 15.2, Kronbichler 15.14, D'Uva 15.11, Nicchi 15.15 e 15.16.

Il ministro Maria Anna MADIA chiede l'accantonamento dell'emendamento Schullian 15.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'emendamento Schullian 15.1 si intende accantonato. Prende quindi atto che l'emendamento Centemero 15.13 viene ritirato dai presentatori.

Avverte che, su richiesta del relatore, la Commissione passa ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Emanuele FIANO (PD) esprime parere contrario sull'emendamento Businarolo 29.3, parere favorevole sugli identici emendamenti Dorina Bianchi 29.4 e Centemero 29.5, parere contrario sugli emendamenti Mariani 29.6, Plangger 29.2, Kronbichler 29.7, Dadone 29.8, Dadone 29.9, sull'emendamento Sarti 29.12, sugli emendamenti Dadone 29.11, Sarti 29.13 e Dadone 29.14.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Kronbichler 29.15, a condizione che sia riformulato nel senso che il suo contenuto sia inserito, anziché dopo il primo periodo del comma 2, alla fine del comma medesimo.

Esprime parere contrario sugli emendamenti De Rosa 29.16, Plangger 29.1 e Dadone 29.17.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Businarolo 29.3 e approva gli identici emendamenti Dorina Bianchi 29.4 e Centemero 29.5 (*vedi allegato 4*).

Marilena FABBRI (PD) chiede al relatore la ragione del parere contrario sull'emendamento Mariani 29.6, di cui è cofirmataria.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, chiarisce che il parere sull'emendamento Mariani 29.6 è contrario in considerazione degli identici emendamenti Dorina Bianchi 29.4 e Centemero 29.5, testé approvati.

Marilena FABBRI (PD) ritira l'emendamento Mariani 29.6 di cui è cofirmataria.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto che l'emendamento Plangger 29.2 viene ritirato dal presentatore.

La Commissione respinge l'emendamento Kronbichler 29.7.

Fabiana DADONE (M5S) illustra il suo emendamento 29.8, volto a specificare che le verifiche che la prefettura deve svolgere non devono essere genericamente « periodiche », ma semestrali, e chiede la ragione del parere contrario.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, chiarisce che il parere è contrario perché la previsione di una verifica genericamente « periodica » consente alle prefetture di valutare caso per caso la cadenza della

stessa verifica, che quindi potrebbe anche essere più frequente di una volta ogni sei mesi.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 29.8.

Fabiana DADONE (M5S) illustra il suo emendamento 29.9, facendo presente che esiste il rischio che un'impresa svolga due attività e sia iscritta nella *with list* per una attività, ma sia infiltrata dalla criminalità organizzata per l'altra attività. Chiede quindi l'accantonamento del suo emendamento.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, premesso di non comprendere appieno la proposta emendativa, si dichiara comunque disponibile al suo accantonamento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'emendamento Dadone 29.9 si intende accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 29.12, Dadone 29.11, Sarti 29.13 e Dadone 29.14.

Florian KRONBICHLER (SEL) riformula il suo emendamento 29.15 nei termini indicati dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Kronbichler 29.15 (*nuova formulazione*) (*vedi al-*

legato 4) e respinge l'emendamento De Rosa 29.16.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Plangger 29.1, si intende vi abbiano rinunciato.

Fabiana DADONE (M5S) illustra il suo emendamento 29.17, che tende a far sì che il controllo antimafia sulle imprese sia effettuato anche nel caso di appalti per importi al di sotto dei 150 mila euro, perché l'esperienza mostra che anche sugli appalti « minori » esiste il rischio di infiltrazione mafiosa.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 29.17.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, secondo le intese intercorse tra i gruppi, la Commissione interrompe ora i suoi lavori, per riprenderli nella seduta di domani alle ore 9.30.

Matteo BRAGANTINI (LNA) preannuncia che il suo gruppo presenterà una relazione di minoranza e che lui stesso sarà relatore in Aula.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.50.

ALLEGATO 1

Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio (Nuovo testo C. 559 Bolognesi).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 559 Bolognesi, recante « Introduzione nel codice penale, concernente il reato di depistaggio e inquinamento processuale »;

premesso che:

il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia « ordinamento penale », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

il nuovo articolo 384-ter, primo comma, del codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 3, della proposta di legge in esame, individua pene aggravate identiche in relazione a diverse fattispecie di delitto, ciascuna delle quali presenta una pena base, e dunque una gravità, diversa. A titolo esemplificativo, sono ricondotte alla pena aggravata della reclusione da 3 a 8 anni tanto il delitto di false dichiarazioni al difensore (articolo 371-ter, che prevede una pena base della reclusione fino a 4 anni) quanto il delitto di depistaggio e inquinamento processuale (nuovo articolo 375, introdotto dall'articolo 1, comma 1, che prevede una pena base della reclusione da due a otto anni);

in relazione al nuovo articolo 375 del codice penale (depistaggio e inquinamento processuale), si rileva altresì che la prima delle circostanze aggravanti prevista dal nuovo articolo 384-ter, primo comma, comporta – nell'ipotesi meno grave – il solo aumento della reclusione nel minimo, mentre la pena massima è identica alla fattispecie base (8 anni);

secondo la giurisprudenza costituzionale, dagli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 27, terzo comma (principio della finalità rieducativa della pena), della Costituzione discende il principio di proporzionalità tra offesa e sanzione (sentenze n. 409 del 1989 e n. 341 del 1994);

la Corte costituzionale si è pronunciata in merito alla proporzionalità della sanzione rispetto ai contenuti della fattispecie incriminatrici, anche sotto il profilo della uguaglianza di trattamento tra fattispecie simili; la sentenza n. 394 del 2006, in particolare, ha rilevato che un sindacato sul merito delle scelte legislative è possibile ove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene allorquando la sperequazione normativa tra fattispecie omogenee assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione;

il richiamo all'articolo 374 c.p., contenuto nel primo comma dell'articolo 384-ter, appare ultroneo; infatti, con l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 374, operata dall'articolo 1, comma 2, della proposta di legge in esame, residua nell'articolo 374 il solo reato di frode nel processo civile e amministrativo, da cui non può derivare una condanna alla reclusione a carico di terzi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si valuti assai attentamente il nuovo articolo 384-ter, primo comma, del

codice penale – introdotto dall’articolo 1, comma 3, della proposta di legge – che individua pene aggravate identiche in relazione a diverse fattispecie di delitto, ciascuna delle quali presenta una pena base diversa, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità tra offesa e sanzione (sentenze della Corte costituzionale n. 409 del 1989, n. 341 del 1994 e n. 394 del 2006);

2) alla luce del principio costituzionale di proporzionalità tra offesa e san-

zione, si valuti altresì con molta attenzione la prima delle circostanze aggravanti prevista dal nuovo articolo 384-ter, primo comma, che comporta – nell’ipotesi meno grave – il solo aumento della pena minima, mentre la pena massima è identica alla fattispecie base (8 anni);

3) si valuti attentamente l’opportunità di espungere dal nuovo articolo 384-ter c.p. il richiamo all’articolo 374, alla luce di quanto evidenziato in premessa.

ALLEGATO 2

Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio (Nuovo testo C. 559 Bolognesi).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 559 Bolognesi, recante « Introduzione nel codice penale, concernente il reato di depistaggio e inquinamento processuale »;

premesso che:

il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia « ordinamento penale », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

il nuovo articolo 384-ter, primo comma, del codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 3, della proposta di legge in esame, individua pene aggravate identiche in relazione a diverse fattispecie di delitto, ciascuna delle quali presenta una pena base, e dunque una gravità, diversa. A titolo esemplificativo, sono ricondotte alla pena aggravata della reclusione da 3 a 8 anni tanto il delitto di false dichiarazioni al difensore (articolo 371-ter, che prevede una pena base della reclusione fino a 4 anni) quanto il delitto di depistaggio e inquinamento processuale (nuovo articolo 375, introdotto dall'articolo 1, comma 1, che prevede una pena base della reclusione da due a otto anni);

in relazione al nuovo articolo 375 del codice penale (depistaggio e inquinamento processuale), si rileva altresì che la prima delle circostanze aggravanti prevista dal nuovo articolo 384-ter, primo comma, comporta – nell'ipotesi meno grave – il solo aumento della reclusione nel minimo, mentre la pena massima è identica alla fattispecie base (8 anni);

secondo la giurisprudenza costituzionale, dagli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 27, terzo comma (principio della finalità rieducativa della pena), della Costituzione discende il principio di proporzionalità tra offesa e sanzione (sentenze n. 409 del 1989 e n. 341 del 1994);

la Corte costituzionale si è pronunciata in merito alla proporzionalità della sanzione rispetto ai contenuti della fattispecie incriminatrici, anche sotto il profilo della uguaglianza di trattamento tra fattispecie simili; la sentenza n. 394 del 2006, in particolare, ha rilevato che un sindacato sul merito delle scelte legislative è possibile ove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene allorquando la sperequazione normativa tra fattispecie omogenee assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione;

il richiamo all'articolo 374 c.p., contenuto nel primo comma dell'articolo 384-ter, appare ultroneo; infatti, con l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 374, operata dall'articolo 1, comma 2, della proposta di legge in esame, residua nell'articolo 374 il solo reato di frode nel processo civile e amministrativo, da cui non può derivare una condanna alla reclusione a carico di terzi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si valuti molto attentamente il nuovo articolo 384-ter, primo comma, del

codice penale – introdotto dall’articolo 1, comma 3, della proposta di legge – che individua pene aggravate identiche in relazione a diverse fattispecie di delitto, ciascuna delle quali presenta una pena base diversa, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità tra offesa e sanzione (sentenze della Corte costituzionale n. 409 del 1989, n. 341 del 1994 e n. 394 del 2006);

2) alla luce del principio costituzionale di proporzionalità tra offesa e san-

zione, si valuti altresì con molta attenzione la prima delle circostanze aggravanti prevista dal nuovo articolo 384-ter, primo comma, che comporta – nell’ipotesi meno grave – il solo aumento della pena minima, mentre la pena massima è identica alla fattispecie base (8 anni);

3) si valuti attentamente l’opportunità di espungere dal nuovo articolo 384-ter c.p. il richiamo all’articolo 374, alla luce di quanto evidenziato in premessa.

ALLEGATO 3

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).**SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE 3.84, 9.74 E 40.25 E DEL GOVERNO 32.39 E 39.43. NUOVI EMENDAMENTI DEL GOVERNO****SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3.84 DEL RELATORE.**

Al comma 3-bis dopo le parole: 31 ottobre 2014 *aggiungere le seguenti:* o comunque della ultima graduatoria utile approvata per ogni forza di polizia nel caso in cui non vi siano idonei sufficienti nelle graduatorie dei concorsi indetti per il 2013.

0. 3. 84. 1. Rosato.

Al comma 3-bis sostituire le parole da: ferme fino alla fine del comma con le seguenti: . Le Forze di Polizia, ai sensi del primo periodo, procedono all'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, mediante l'assunzione dei vincitori in seconda aliquota ovvero dei volontari in ferma prefissata quadriennale, nonché degli idonei, fino all'esaurimento delle graduatorie relative ai predetti concorsi.

0. 3. 84. 2. Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Cozzolino, Lombardi, Bechis, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

Sostituire il comma 3-quinquies con i seguenti:

3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria le assunzioni di cui al comma 3-bis sono disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle

assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia penitenziaria.

3-sexies. Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, già previste per l'anno 2015 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2018, sono effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis.

3-septies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

0. 3. 84. 3. Rosato.

Dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente:

3-sexies. In conformità ai principi di cui alla presente legge, per le nuove assunzioni di personale civile del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa nonché per il personale del Ministero degli Affari Esteri, si applica l'articolo 4 comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

0. 3. 84. 4. Rosato.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di EXPO Milano 2015 le Forze di Polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per il 2013 e approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera *b*), dello stesso articolo, relative ai predetti concorsi.

3-ter. Per la Polizia di Stato le assunzioni, di cui al comma **3-bis**, sono disposte con decorrenza 1 settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato.

3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nel 2014 ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono assunti con decorrenza 1 gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma **3-ter** del presente articolo e di quelle già previste, per il 2015, dall'articolo 66, comma **9-bis**, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3-quinquies. All'attuazione di quanto previsto dai commi **3-bis**, **3-ter** e **3-quater**, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. 84. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9.74
DEL RELATORE.

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: ai detti compensi professionali si

applica quanto disposto dai comma 2 dell'articolo **23-ter** del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011.

* **0. 9. 74. 1.** Di Gioia.

*Al comma 1, aggiungere in fine le parole: ai detti compensi professionali si applica quanto disposto dai comma 2 dell'articolo **23-ter** del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011.*

* **0. 9. 74. 2.** Bueno.

Sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:

2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti; il dieci per cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocati dello Stato.

3. Nelle ipotesi di pronuncia favorevole con liquidazione dei compensi professionali a favore dell'Amministrazione, i medesimi compensi sono interamente corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, entro i limiti di cui ai commi 5 e 6.

4. In tutti i casi di pronuncia giurisdizionale favorevole con compensazione integrale delle spese, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, sono corrisposti compensi professionali nella misura massima del cinquanta per cento degli importi indicati nelle tabelle ministeriali allegate al Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, entro i limiti di cui ai commi 5 e 6.

5. L'importo complessivo dei compensi professionali di cui ai commi 2, 3 e 4 corrisposti a ciascun Avvocato dipendente delle Amministrazioni Pubbliche, iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, non può superare la misura massima del 50 per cento della sua retribuzione annua lorda.

6. In ogni caso, l'ammontare complessivo della retribuzione corrisposta a ciascun Avvocato dipendente delle Amministrazioni Pubbliche, iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, inclusi i compensi professionali di cui ai commi 2, 3 e 4, non può superare il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 5 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89.

7. I commi 2, 3, 4 e 5 e 6 si applicano in relazione alle pronunce giurisdizionali favorevoli depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

0. 9. 74. 3. Monchiero.

Al comma 2, sostituire le parole: sono abrogati con le seguenti: è abrogato.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere le parole: il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e.

0. 9. 74. 4. Rosato.

Al capoverso articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « alle sentenze depositate » con le seguenti: « ai giudizi incardinati »;

b) al comma 3 sopprimere le parole da: « in modo da consentire » fino alla fine del comma;

c) al comma 6, sostituire le parole: « possono essere » con la seguente: « sono »;

d) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;

e) al comma 7, sostituire le parole: « alle sentenze depositate » con le seguenti: « ai giudizi incardinati »;

f) al comma 7, sopprimere le parole: « e il secondo e il terzo periodo del comma 6 »;

g) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 9. 74. 5. Centemero.

Al capoverso articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo del comma 2 dopo la parola: « depositate » aggiungere le parole: « mi giudizi introdotti »;

b) al primo periodo del comma 7 dopo la parola: « depositate » sono aggiunte le parole: « nei giudizi introdotti ».

0. 9. 74. 6. Centemero.

Al comma 2 sopprimere le parole da: l'abrogazione a: decreto.

Sostituire il comma 4 con il seguente: Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori di Stato.

Sopprimere il comma 6 dell'articolo 9 e, conseguentemente, sostituire il comma sette con il seguente: il presente articolo si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

0. 9. 74. 7. Agostinelli.

Al comma 3, sopprimere le parole: esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato.

0. 9. 74. 8. Dorina Bianchi.

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: *trattamento economico complessivo aggiungere le parole:* se inquadro con qualifica dirigenziale;

2) al comma 5 primo periodo dopo le parole: *Avvocatura dello Stato sopprimere le parole:* e i contratti collettivi e *aggiungere le parole:* e degli Enti Pubblici. Al secondo periodo dopo le parole: i suddetti regolamenti *sopprimere le parole:* i contratti collettivi;

3) al comma 6, ultimo periodo *sostituire la parola:* cinquanta con la parola: settantacinque;

4) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: dei regolamenti *sopprimere le parole:* e dei contratti collettivi. All'ultimo periodo dopo le parole: *suddetto adeguamento, a decorrere dal sostituire le parole:* 1° gennaio 2015 con le parole: 1° aprile 2015. All'ultimo periodo dopo le parole: personale dell'Avvocatura dello Stato, *aggiungere le parole:* salvo conguaglio a seguito dell'adozione dei regolamenti.

0. 9. 74. 9. D'Alia.

Al capoverso articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 4 *sostituire la parola:* cinquanta con la parola: sessanta;

b) al secondo periodo del comma 4 *sostituire la parola:* venticinque con la parola: venti;

c) al terzo periodo del comma 4 *sostituire la parola:* venticinque con la parola: venti.

0. 9. 74. 10. Centemero.

Al comma 4: primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la parola: sessanta;

l'ultimo periodo, da: Il rimanente venticinque per cento *fino alla fine, è sostituito dal seguente:* Il rimanente quindici per cento affluisce al Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 2009, n. 69.

***0. 9. 74. 11.** Di Gioia.

Al comma 4: primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la parola: sessanta; *l'ultimo periodo, da:* Il rimanente venticinque per cento *fino alla fine, è sostituito dal seguente:* Il rimanente quindici per cento affluisce al Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 2009, n. 69.

***0. 9. 74. 12.** Bueno.

Al capoverso articolo 9, al comma 4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: L'Avvocatura dello Stato è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

0. 9. 74. 13. Centemero.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali determinati in applicazione del decreto ministeriale Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, in misura piena nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, e nella misura del 50 per cento negli altri casi.

0. 9. 74. 14. Plangger.

Al comma 6, secondo periodo, dopo e parole: codice di procedura civile, inserire le seguenti: , nonché nei casi in cui vi sia la conciliazione delle liti prima della sentenza di primo grado,.

0. 9. 74. 15. Sannicandro, Daniele Farina, Quaranta, Costantino.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

0. 9. 74. 16. Sannicandro, Daniele Farina, Quaranta, Costantino, Kronbichler.

Al comma 7 sostituire le parole: sentenze depositate con le seguenti: decisioni pronunziate.

*** 0. 9. 74. 17.** Di Gioia.

Al comma 7 sostituire le parole: sentenze depositate con le seguenti: decisioni pronunziate.

*** 0. 9. 74. 18.** Bueno.

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole da: non possono corrispondere fino alla fine del comma con le seguenti: possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato soltanto a titolo di acconto in misura non superiore al 30 per cento delle somme determinate in applicazione del decreto ministeriale Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55.

0. 9. 74. 19. Plangger.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 9.

(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).

1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5, in modo da consentire l'attribuzione a ciascun avvocato di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il cinquanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura stessa, adottate ai sensi del comma 5. Un

ulteriore venticinque per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente venticinque per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e del primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il cinquanta per cento dell'ammontare del corrispondente stanziamento relativo al 2013.

7. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In

assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.».

9. 74. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 32.39 DEL GOVERNO.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

a-bis) al comma 1, sostituire le parole da: «in presenza di fino a attribuibili ad» con le seguenti: «nel caso in cui il Presidente dell'ANAC proceda a denunciare autonomamente per gli stessi reati»;

a-ter) al comma 1, lettera a), *sostituire la parola: «coinvolto» con le seguenti: «indagato»;*

a-quater) al comma 2, sostituire la parola: «coinvolto» con la seguente: «indagato», le parole: «ovvero nei casi più gravi» sono soppresse, e sono inserite in fine le seguenti parole: «di appalto oggetto del procedimento penale»;

a-quinquies) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale, sono attribuiti agli amministratori tutti relativi i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso per l'esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi limitatamente all'esecuzione

del contratto di appalto oggetto del procedimento penale per l'intera durata della misura;

a-septies) al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero nei casi in cui siano venuti meno i presupposti e le condizioni per la sua applicazione »;

2) *sopprimere la lettera b)*;

3) *dopo la lettera c) inserire le seguenti:*

c-bis) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: « monitoraggio dell'impresa », inserire le seguenti: « limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale » e al terzo periodo, sostituire la parola: « prescrizioni » con la parola: « indicazioni »;

c-ter) al comma 10 inserire, in fine, le seguenti parole: « ovvero nei casi in cui siano venuti meno i presupposti e le condizioni per la sua approvazione »;

c-quater) inserire in fine il seguente comma: « 10-bis. I provvedimenti di cui al presente articolo sono impugnabili davanti al giudice amministrativo ».

0. 32. 39. 1. Centemero.

Sopprimere la lettera b).

0. 32. 39. 2. Centemero.

Sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) al comma 1, sostituire le parole da: « in presenza di » fino a: « attribuibili ad » con le seguenti: « nel caso in cui il Presidente dell'ANAC proceda a denunciare autonomamente per gli stessi reati » e alla lettera *a)*, sostituire la parola: « coinvolto » con le seguenti: « indagato »;

b-bis) al comma 2, sostituire la parola: « coinvolto » con la seguente: « indagato », le parole: « ovvero nei casi più

gravi » sono soppresse, e sono inserite in fine le seguenti parole: « di appalto oggetto del procedimento penale ».

0. 32. 39. 3. Centemero.

All'articolo 32, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « servizi o forniture » inserire le seguenti: « ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o di servizi o ad un contraente generale, »; sostituire le parole: « comma 3 » con le parole: « comma 5 » e dopo le parole: « Prefetto competente » aggiungere le seguenti: « in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, »;

b) al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sostituire le parole: « oggetto del procedimento penale » con le seguenti: « o della concessione »;

c) al comma 7, aggiungere le seguenti: « ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva ».

Conseguentemente alla rubrica del Capo II, del Titolo III, sono aggiunte le parole: « , servizi e forniture ».

32. 39. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 39.43
DEL GOVERNO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. La rilevazione di prezzi per beni e servizi inferiori a quelli delle gare Consip o dei soggetti aggregatori deve essere comunicata alla stessa Consip e al Tavolo dei soggetti aggregatori affinché procedano alla riduzione dei prezzi per i beni ed i servizi delle categorie individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

0. 39. 43. 1. Dadone.

Dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:

3-ter. Relativamente alle singole spese correnti di carattere variabile di importo non superiore a cinquemila euro concernenti le ordinarie provviste di beni, di forniture e di servizi necessari per lo svolgimento di prestazioni di servizi e di forniture per il funzionamento degli uffici e servizi, non trovano applicazione l'articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.

0. 32. 43. 2. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è soppresso ».

39. 43. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 40.25
DEL RELATORE.

Sopprimere gli ultimi due periodi.

0. 40. 25. 1. Lauricella.

Dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, *inserire le parole:* , su deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.

0. 40. 25. 2. Balduzzi.

Dopo le parole: le intestazioni *inserire le parole:* , le conclusioni.

0. 40. 25. 3. Balduzzi.

a) *aggiungere alla fine del quarto periodo dopo le parole:* rientranti nei suddetti limiti *le seguenti parole:* a pena di nullità della sentenza;

b) *sopprimere il quinto e ultimo periodo.*

0. 40. 25. 4. Centemero.

All'articolo 40, comma 1, lettera a), aggiungere in fine i seguenti periodi:

Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti, il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.

40. 25. Il Relatore.

NUOVI EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 3.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.030 unità, conseguentemente alla tabella A, allegata al decreto legislativo 13

ottobre 2005, n. 217, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco è incrementata di 1.030 unità.

3-ter. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma *3-bis*, è autorizzata l'assunzione di 1.000 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 per le finalità ivi previste.

3-quater. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

3-quinquies. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016.

3. 85. Il Governo.

ART. 21.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Riorganizzazione del Ministero dell'interno).

1. In conseguenza delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni; dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da definire entro il 31 ottobre 2014, il Ministero dell'interno provvede a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 11 termine di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 è differito al 31 dicembre 2014, con conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti derivanti dalle predette riduzioni.

21. 03. Il Governo.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

ART. 23-bis.

(Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico).

1. Nelle more del riordino e della ricostituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino alla ricostituzione dei suddetti organi non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.

23. 024. Il Governo.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

ART. 37-bis.

(Disposizioni relative a Presidenti di Regione con funzioni commissariali).

1. Nei casi di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un Presidente di

regione, il medesimo cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora dalle normative di settore o nello Statuto della Regione interessata non siano previste specifiche modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la regione interessata, è nominato il commis-

sario che subentra nell'esercizio delle predette funzioni fino all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di incarichi commissariali conferiti con specifici provvedimenti legislativi per i quali sia già intervenuta la cessazione dalla carica di Presidente della regione.

37. 020. Il Governo.

ALLEGATO 4

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 4.

Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: criteri di scelta, con le seguenti: requisiti e le competenze professionali richiesti.

*** 4. 18.** Di Salvo, Pilozi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: criteri di scelta, con le seguenti: requisiti e le competenze professionali richiesti.

*** 4. 31.** Martelli, Giacobbe, Gnechi, Dell'Aringa, Incerti, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Miccoli, Pollastrini, Roberta Agostini, Covello, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: criteri di scelta, con le seguenti: requisiti e le competenze professionali richiesti.

*** 4. 92.** Airaudo, Placido, Kronbichler.

Al comma 1, capoverso comma 1, al terzo periodo sostituire le parole: in attesa dell'introduzione con le seguenti: fino all'introduzione.

4. 41. Centemero.

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica l'ultimo periodo di cui all'articolo 2103 del codice civile.

4. 26. (Nuova formulazione) Giacobbe, Gnechi, Albanella, Incerti, Gribaudo, Miccoli, Giorgio Piccolo, Covello, Boccuzzi, Gregori, Baruffi, Maestri.

Al comma 1, capoverso comma 2, quarto periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, previa, sono aggiunte le seguenti parole: consultazione con le confederazioni rappresentative e.

*** 4. 29.** (Nuova formulazione) Martelli, Dell'Aringa, Gnechi, Giacobbe, Incerti, Gribaudo, Giorgio Piccolo, Miccoli, Pollastrini, Roberta Agostini, Covello, Boccuzzi, Gregori, Baruffi, Maestri.

Al comma 1, capoverso comma 2, quarto periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, previa, sono aggiunte le seguenti

parole: consultazione con le confederazioni rappresentative e.

- * **4. 16.** Di Salvo, Piloizzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

Al comma 1, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede che costituisca medesima unità produttiva.

- 4. 45.** (Nuova formulazione) Tinagli, Mazziotti Di Celso, Balduzzi.

Al capoverso comma 2.3, quarto periodo, dopo le parole: degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale *aggiungere le seguenti:* e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle Province di cui alla legge n. 56 del 2014.

- 4. 58.** De Menech.

Al comma 1, dopo il capoverso comma 1, inserire il seguente: 1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione, la quale vi provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

- 4. 51.** (Nuova formulazione) Ciprini, Nesci, Lombardi, Dieni, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Cozzolino, D'Ambrosio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-ter. Al relativo onere si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ».

- * **4. 2.** (Nuova formulazione) Centemero, La Russa.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-ter. Al relativo onere si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ».

- * **4. 50.** (Nuova formulazione) Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della defi-

nizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-ter. Al relativo onere si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ».

* 4. 83. (Nuova formulazione) Coscia, Malpezzi, Carocci, Rocchi.

ART. 7.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, per le forze di polizia di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede esclusivamente mediante riduzione nella misura del sessantasei per cento dei permessi sindacali di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 e di cui all'articolo 40 ,comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, prevedendo altresì che a ciascuna riunione sindacale su convocazione dell'amministrazione solo un rappresentante per ciascuna organizzazione gravi sui permessi previsti dal citato comma 4 dell'articolo 32 e che eventuali ulteriori permessi siano computati nel monte ore a carico di ciascuna organizzazione sindacale.

* 7. 31. (Nuova formulazione) Rosato, Fabbri.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, per le forze di polizia di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede esclusivamente mediante riduzione nella

misura del sessantasei per cento dei permessi sindacali di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 e di cui all'articolo 40 ,comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, prevedendo altresì che a ciascuna riunione sindacale su convocazione dell'amministrazione solo un rappresentante per ciascuna organizzazione gravi sui permessi previsti dal citato comma 4 dell'articolo 32 e che eventuali ulteriori permessi siano computati nel monte ore a carico di ciascuna organizzazione sindacale.

* 7. 52. (Nuova formulazione) Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

Al comma 2, sostituire la parola: riduzione con la seguente: rideterminazione.

7. 53. Il Relatore.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tale ambito sarà possibile definire, ad invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali.

7. 12. Dell'Aringa, Giacobbe, Gnechi, Albanella, Incerti, Gribaudo, Miccoli, Giorgio Piccolo, Pollastrini, Roberta Agostini, Bini, Covello, Gregori, Bocuzzi, Baruffi.

ART. 14.

Al comma 3, sopprimere le parole è sospesa per l'anno 2014 e sostituire le parole da l'indizione delle procedure sino alla fine del comma con le seguenti: le procedure relative all'anno 2014 di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono indette entro e non oltre il 28 febbraio 2015 previa revisione

dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dei conseguenti decreti ministeriali.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modifiche:

1. all'articolo 15, comma 2, la parola: "trenta" è sostituita dalla parola: "venti";

2. all'articolo 16:

a) nel comma 1, le parole: "durata quadriennale" sono sostituite dalle seguenti: "durata di sei anni";

b) nella lettera a) del comma 3 la parola: "analitica" è soppressa, le parole "area disciplinare" sono sostituite dalle seguenti: "settore concorsuale" e sono aggiunte in fondo le seguenti parole: "sentiti il CUN e l'ANVUR";

c) nella lettera b) la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "dieci";

d) nella lettera c) del comma 3 sostituire le parole: "con apposito decreto ministeriale" con le seguenti: "con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio";

e) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente: "d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate le cui modalità sono individuate nel regolamento di cui al presente comma; il medesimo regolamento disciplina il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla com-

missione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e parametri di cui alla lettera a)";

f) nella lettera f) del comma 3 sostituire la parola: "quattro" con la seguente: "cinque" e sopprimere le parole da: "e sorteggio di un commissario" sino alla parola: "(OCSE)"; alla fine della lettera aggiungere il seguente periodo: "nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i), e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione";

g) nella lettera g) del comma 3 le parole da: "la corresponsione" sino alla fine della lettera sono soppresse;

h) nella lettera i) del comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: "il sorteggio di cui alla lettera h) al fine di garantire una rappresentanza fin dove possibile proporzionale tra i settori scientifico-disciplinari all'interno della Commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;" e, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione";

i) nella lettera m) del comma 3 sostituire le parole da: "a partecipare" sino alla fine della lettera con le seguenti: "a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi dalla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi dal conseguimento della stessa";

j) dopo la lettera m) del comma 3 inserire la seguente: "m-bis) alle procedure di abilitazione si applicano, per quanto

compatibili, le norme previste dall'articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236”;

3-ter. I candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare domanda a far data dal primo marzo 2015. La durata dell'Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 è di sei anni.

3-quater. Nell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole da: “previo parere di una commissione” a: “proposta la chiamata” sono sostituite dalle seguenti: “previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta di parere.”.

3-quinquies. La qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale è considerata prioritaria nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento previste dall'articolo 5 commi 1 lettera c) e comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 ».

14. 12. *(Nuova formulazione)* Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Piccoli Nardelli, Narduolo, Orfini, Pes, Rocchi, Rampi, Romanini, Paolo Rossi, Ventricelli.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 marzo 2015 *con le seguenti:* 30 giugno 2015.

14. 5. Gelmini.

ART. 15.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni le parole « da emanare entro il 31 marzo 2014 » sono sostituite dalle seguenti « da emanare entro il 28 febbraio 2015 ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il comma 3-*ter* dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« 3-*ter*. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-*bis*, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità con l'anno accademico 2014-2015 e per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra nuovo ordinamento e ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-*bis* ».

15. 4. *(Nuova formulazione)* Crimi, Lenzi, Coscia, Naccarato, Scuvera, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Malpezzi, Narduolo, Bossa, Ghizzoni, Blažina, Rampi, Malisani, Manzi, Ascani, D'Ottavio, Miotto, Piccione, Gelli, Sbrollini, Casati, Fossati, Carnevali, Maestri.

ART. 29.

Al comma 1, dopo le parole: la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria *aggiungere le seguenti:* da acquisire indipendentemente dalle soglie di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011.

* **29. 4.** Dorina Bianchi, Piccone.

Al comma 1, dopo le parole: la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria *aggiungere le seguenti:* da acquisire indipendentemente dalle soglie di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011.

* **29. 5.** Centemero.

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: Sempre in sede di prima

applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione, è obbligata a informare la Prefettura competente di essere in attesa del provvedimento definitivo.

29. 15. *(Nuova formulazione)* Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.